

## ASSOCIAZIONE CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

## TESTO A FRONTE STATUTO VIGENTE – NUOVO STATUTO (CON EVIDENZA ARTICOLI MODIFICATI)

A	B
<b>VECCHIO STATUTO</b>	<b>NUOVO STATUTO</b>
<u>Verbale Repertorio n. 8.515, Raccolta n. 6.168, Notaio Alberto Zetti</u>	<u>Verbale Repertorio n. 15.960, Raccolta n. 11.813, Notaio Alberto Zetti</u>
<b>ART. 6</b>	<b>ART. 6</b>
<b>DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI</b>	<b>DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI</b>
<p>1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente può essere rieletto una sola volta.</p> <p>2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla ratifica o alla nomina di altri al loro posto.</p> <p>3. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, i consiglieri non dimissionari dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio i Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>4. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>5. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati o ratificati come sopra dalla Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>6. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi.</p>	<p>1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente può essere rieletto <del>una sola volta</del>.</p> <p>2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla ratifica o alla nomina di altri al loro posto.</p> <p>3. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, i consiglieri non dimissionari dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio i Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>4. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>5. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati o ratificati come sopra dalla Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>6. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi.</p>